

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 2 del 10 Gennaio 2023

SOMMARIO

1. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - Domande di iscrizione dal 5 gennaio al 31 marzo 2023 - Dovuto il contributo di 150,00 euro	2
2. GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - Istituito l'Osservatorio permanente.....	2
3. D.I. N. 202/2022 - Pubblicato il nuovo regolamento recante disciplina per il rilascio delle concessioni portuali.....	3
4. AUTORIPARATORI - Scaduto il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di mecatronica	4
5. LAVORO AGILE - Dal 1° gennaio 2023 comunicazioni entro 5 giorni - Modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili.....	5
6. PNNA - PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - Pubblicato il decreto che stanziava complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro	6
7. CARTA ACQUISTI - Online i moduli per presentare la domanda.....	7
8. EDITORIA - Aperta la piattaforma informatica per l'inoltro delle domande per l'ammissione ai contributi per l'anno 2022	7
9. NUOVA SABATINI GREEN - Accesso al credito per investimenti - Domande al via dal 1° gennaio - Disponibile la nuova piattaforma - Nuovi chiarimenti dal Ministero.....	8
10. BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2023 - Disponibile il nuovo modello di comunicazione da inviare entro il 9 febbraio 2023	8
11. ECOBONUS 2023 - Dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti	9
12. ASSONIME - Guida al Codice della crisi	10
13. D.L. N. 198/2022 - Prorogate le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale - Perdite dell'esercizio 2022 ripianate entro il bilancio del 2027	10
14. FUNZIONE PUBBLICA - Online la Banca Dati dei Pareri	11
15. REVISORI CONTABILI - Pagamento del contributo d'iscrizione all'albo entro il 31 gennaio	11
16. ITA0039 - Una App per smascherare il falso made in Italy all'estero	12
17. SERVIZI POSTALI - Online il portale per la gestione delle licenze e autorizzazioni	12
18. AL VIA I SALDI INVERNALI - Il calendario Regione per Regione.....	13
19. DATI CATASTALI - Come procedere alla consultazione o ad eventuali correzioni.....	13
20. ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) - Nel 2022 risarcimenti ai risparmiatori per 18 milioni di euro	14
21. USURA - Determinati i tassi "soglia" per il trimestre gennaio - marzo 2023	15
Altre notizie in breve	15
Lo sapevi che ... sta per scomparire la PEC per lasciare posto alla REM - La nuova "PEC Europea" !	17
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	20

1. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - Domande di iscrizione dal 5 gennaio al 31 marzo 2023 - Dovuto il contributo di 150,00 euro

Con una **comunicazione del 4 gennaio 2023, Prot. n. 0000045**, il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha reso note le modalità di entrata in funzione e di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, ai fini del primo popolamento.

L'art. 356 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2010, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*", ha istituito presso il Ministero della giustizia un **Albo** dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**.

A tale riguardo, è stato sviluppato un applicativo che consente l'**accesso** e la **gestione** dell'Albo in **modalità telematica**, in cui si tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all'iscrizione.

Con disposizione del Capo di Gabinetto è stato comunicato che a partire **dal 5 gennaio 2023** (alle ore 12:00) **al 31 marzo 2023** i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo potranno inserire le **domande sul portale**, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda "Albo dei gestori della crisi di impresa" presente nell'area "Servizi".

Al termine della procedura il sito permette di scaricare la domanda che dovrà essere **firmata digitalmente**, previo **pagamento del contributo di 150,00 euro**.

Il Ministero comunica che il **pagamento del contributo di iscrizione all'albo** - in attesa che venga ultimato il collegamento al sistema pagoPA - dovrà avvenire **tramite bonifico bancario o postale** a favore di Tesoreria provinciale di Roma, al seguente IBAN: IT42B0100003245348011241324
Nella causale del bonifico inserire la dicitura: "*Iscrizione all'Albo dei gestori della crisi*".

A partire dal 1° aprile 2023 l'Albo sarà, pertanto, **accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati**, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all'art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l'assegnazione degli incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l'Albo sarà **costantemente aggiornato**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale

LINK:

[Per consultare il testo della comunicazione del 4 gennaio 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere la portale e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento del Direttore generale SIA di adozione delle Specifiche Tecniche di funzionamento dell'albo dei gestori, clicca qui.](#)

2. GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - Istituito l'Osservatorio permanente

Con **decreto del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 353, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, è stato istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, l'«**Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**».

L'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto:

- a) **verifica** l'efficienza delle **misure** e degli **strumenti** per la **gestione** della **crisi d'impresa** previsti e disciplinati dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali;
- b) rispetto alle procedure di ristrutturazione, **verifica**, inoltre, l'esito della fase esecutiva e quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.

L'Osservatorio permanente è presieduto dal **Capo di Gabinetto** (o da un suo delegato) ed è composto da:

- due esperti scelti fra **docenti universitari** competenti nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- due **magistrati** in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa (anch'essi designati dal Capo di Gabinetto);
- un **membro** individuato dal **Ministero delle imprese e del made in Italy** in possesso di acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa;
- un **membro** designato dalla **Banca d'Italia**;
- tre **rappresentanti** designati dagli **ordini professionali**, di cui uno designato dal CNF, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
- un **membro** designato dalla **Confederazione generale dell'industria italiana**;
- un **membro** designato da **Confartigianato-imprese**;
- un **membro** designato dalla **Confederazione generale dell'agricoltura italiana**.

I componenti dell'Osservatorio permanente durano in carica **cinque anni** e possono essere confermati per un secondo quinquennio.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 29 dicembre 2022 clicca qui.](#)

3. D.I. N. 202/2022 - Pubblicato il nuovo regolamento recante disciplina per il rilascio delle concessioni portuali

In materia di "**Concessione di aree e banchine**", l'articolo 18 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 (recante "*Riordino della legislazione in materia portuale*"), come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 118 del 5 agosto 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*), stabilisce che l'Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, l'Autorità Marittima danno in concessione, **mediante procedure selettive concorrenziali**, le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese in possesso di apposita autorizzazione per l'espletamento delle operazioni portuali, iscritte negli appositi registri tenuti dalla stessa Autorità Marittima.

Al comma 2 dello stesso articolo 18 viene inoltre prevista - al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni - l'emanazione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia.

In attuazione di questa disposizione - dopo 28 anni di attesa - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, il **decreto interministeriale 13 dicembre 2022**, recante "**Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine**".

Con questo decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti persegue l'obiettivo di dare attuazione al novellato articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con la dichiarata finalità di rendere più competitivi i porti italiani e di eliminare o, quanto meno, ridurre i possibili elementi d'interferenza che alterano la concorrenza, anche alla luce delle osservazioni svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il decreto - che entrerà in vigore il 15 gennaio 2023 - persegue l'obiettivo di **uniformare la disciplina delle concessioni di aree e banchine comprese nell'ambito portuale** definendone:

- i criteri per l'assegnazione delle concessioni;
- l'individuazione della durata delle concessioni;
- l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

- le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale.

Possiamo dire che il nucleo centrale del complesso normativo è l'articolo 2, dove si stabilisce che l'autorità concedente provvede - sulla base di procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica - al **rilascio delle concessioni demaniali** che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali.

Al comma 4 dello steso articolo 2 vengono determinati i **parametri** - molto innovativi - di **valutazione delle domande** circa il rilascio delle concessioni: livelli occupazionali compreso l'utilizzo della manodopera in somministrazione temporanea, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, sicurezza, innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca.

All'articolo 5 vengono dettati i criteri per la **determinazione dei canoni demaniali**.

I canoni demaniali sono costituiti da:

a) una **componente fissa**, stabilita tenendo conto:

- dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;
- dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area;
- dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;

b) una **componente variabile**, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori:

- del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché
- della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità.

Tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 202/2022 clicca qui.](#)

4. AUTORIPARATORI - Scaduto il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica

La **legge n. 224/2012**, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l'attività di autoriparazione si distingue in:

- **MECCATRONICA**,
- CARROZZERIA,
- GOMMISTA.

Le precedenti attività di "Meccanica / motoristica" e di "Elettrauto" sono state **accorpate nell'unica categoria di "Meccatronica"**.

A seguito di tale modifica:

- Le imprese che, alla data del **5 gennaio 2013** (data di entrata in vigore della L. n. 224/2012), **erano già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sia per l'attività di meccanica - motoristica che per l'attività di elettrauto** sono state abilitate **d'ufficio** alla nuova attività di "meccatronica".
- Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 224/2012), **erano già iscritte** nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e **abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto potevano continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023** (data inizialmente fissata al 4 gennaio 2018 e successivamente prorogata di altri cinque anni dall'art. 1, comma 1132, lett. d), della L. n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018).

- Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, **aveva già compiuto 55 anni** può proseguire l'attività fino all'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Decorso il termine del 4 gennaio 2023, senza che si sia provveduto all'adeguamento prescritto, il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) **non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione o la sospensione della propria attività.**

In assenza della comunicazione della cessazione o di sospensione dell'attività da parte dell'impresa, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare **il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.**

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 224/2012 clicca qui.](#)

5. LAVORO AGILE - Dal 1° gennaio 2023 comunicazioni entro 5 giorni - Modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili

I datori di lavoro privati devono inviare **la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile** o di proroga **entro 5 giorni successivi**, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato.

Lo ha precisato il Ministero del Lavoro con la **FAQ pubblicata lo scorso 23 dicembre 2022.**

Per meglio far comprendere la procedura il Ministero propone il seguente esempio: un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno.

I datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione dovranno, invece, inoltrare le comunicazioni **entro il giorno 20 del mese successivo** all'inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dall'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione dello stesso. Ciò significa, ad esempio, che un periodo con inizio in un qualsiasi giorno del mese di gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 20 febbraio dello stesso anno; mentre la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 20 aprile dello stesso anno.

Va specificato anche che la comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. n. 122/2022, deve essere **effettuata con il nuovo modello** messo a punto dal Ministero e che riguarda i nuovi accordi stipulati per iscritto con i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2023 che sono nuovamente obbligatori ma non devono essere allegati alla comunicazione.

Ricordiamo, inoltre, che **dal 1° gennaio 2023** è scattato inoltre l'obbligo per tutti i datori di lavoro di **stipulare in forma scritta l'accordo individuale con il lavoratore** e di **conservarlo** (ma non di trasmetterlo al Ministero del lavoro) **per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.**

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2023, **non è più operativa la procedura semplificata emergenziale** per i lavoratori del settore privato, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, come prorogato dall'art. 25-bis del D.L. n.115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti bis"), convertito dalla L. n. 142/2022.

L'unica modalità consentita per l'assolvimento degli obblighi informativi (art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017) è **quella ordinaria stabilita dal decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022** che prevede che il datore di lavoro **comunichi, in via telematica**, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello allegato al predetto decreto ministeriale.

La comunicazione può essere resa in modalità individuale o massiva, entro i termini precisati dalla citata FAQ del 23 dicembre 2022.

Infine, da ricordare che il **comma 306 dell'articolo 1, della L. n. 197/2022** (Legge di bilancio 2023) concerne l'applicazione, per il **primo trimestre del 2023**, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i **dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità** di cui al D.M. 4 febbraio 2022.

Per tali soggetti, deve essere **assicurato lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con avviso del 31 dicembre scorso, **tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023** unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" **non oltre al 31 marzo 2023**.

Inoltre, **dal 1° febbraio 2023** le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate **solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile** sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

LINK:

[Per consultare la FAQ del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la nota del 31 dicembre 2022 clicca qui.](#)

6. PNNA - PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - Pubblicato il decreto che stanziava complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022, il **D.P.C.M. 3 ottobre 2022**, di adozione del **Piano Nazionale per la Non Autosufficienza** e riparto del **Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024**, con lo stanziamento di **oltre 2,6 miliardi di euro**.

Il nuovo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza si inserisce in un momento di importanti interventi normativi finalizzati ad apportare significative innovazioni su temi come la disabilità e la non autosufficienza, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

Il Piano costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze ammontano a:

- 822 milioni di euro per il 2022;
- 865,3 milioni di euro per il 2023;
- 913,6 milioni di euro per il 2024.

Alle Regioni spetta il compito di adottare atti di programmazione triennale a livello regionale, seguendo le linee di sviluppo e le indicazioni previste dal Piano Nazionale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. 3 ottobre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Piano per la non autosufficienza 2022-2024 clicca qui.](#)

7. CARTA ACQUISTI - Online i moduli per presentare la domanda

Con un comunicato del 2 gennaio scorso il Ministero dell'economia e delle finanze informa che **dal 1° gennaio sono disponibili sul sito i moduli per richiedere la Carta Acquisti** che consente:

- ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni,
- ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni,

di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

I destinatari del contributo **possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso:**

- negozi alimentari,
- supermercati,
- farmacie, parafarmacie,
- nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.

Coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla carta acquisti dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni e per scaricare la modulistica necessaria clicca qui.](#)

8. EDITORIA - Aperta la piattaforma informatica per l'inoltro delle domande per l'ammissione ai contributi per l'anno 2022

Dal 2 gennaio 2023 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2022 in favore delle **imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.**

La domanda e i documenti richiesti per l'eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura *online* accessibile **dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2023 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2023**, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.

Le domande presentate al di fuori di tale periodo sono inammissibili.

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l'accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

Le altre imprese possono richiedere, da subito e fino al giorno precedente la chiusura della piattaforma, le credenziali di accesso, inviando il <https://www.affaritaliani.it/static/upload/edic/edicola8.jpg> modulo di richiesta, debitamente compilato, alla seguente PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it.

A seguito della richiesta, l'Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l'indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il termine del 31 gennaio 2023, devono inviare al Dipartimento la domanda e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma per la gestione dei contributi, dopo l'inserimento dei dati richiesti.

Entro il medesimo termine, la domanda e la documentazione deve essere presentata dalle imprese, a pena di inammissibilità, **all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente** che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2023, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it e, per conoscenza, al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, unitamente alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. (Comitato degli italiani all'estero) di riferimento.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contributi al sistema editoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il modulo di richiesta delle credenziali di accesso clicca qui.](#)

9. NUOVA SABATINI GREEN - Accesso al credito per investimenti - Domande al via dal 1° gennaio - Disponibile la nuova piattaforma - Nuovi chiarimenti dal Ministero

L'articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

Nello specifico, si tratta di «**investimenti green**» correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

A partire **dal 1° gennaio 2023**, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l'improcedibilità delle stesse, **in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande" della piattaforma informatica dedicata alla misura.**

Il Ministero avverte che, in caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda, ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorate del 30% rispetto a quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell'investimento o di un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare direttoriale n. 410823/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per gli ultimi chiarimenti del Ministero sulla circolare n. 410823/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma clicca qui.](#)

10. BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2023 - Disponibile il nuovo modello di comunicazione da inviare entro il 9 febbraio 2023

L'**articolo 25-bis del D.L. n. 17/2022** (c.d. "*Decreto Energia*"), convertito dalla L. n. 34/2022, ha modificato la disciplina del bonus pubblicità introdotto dalla norma originaria (articolo 57-bis, DL n. 50/2017), ritornando all'approccio incrementale delle spese, escludendo dall'agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 2023, in sintesi, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso il credito d'imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line.

I destinatari del bonus dovranno dimostrare un incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti del 2022 in mancanza del quale le spese non saranno agevolabili.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*".

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022.

In particolare, i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2022, per confermare la "prenotazione" debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" entro il 9 febbraio 2023.

Resta invariata la modalità di presentazione del modello, che deve essere **inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata.

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione per accedere al bonus deve essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

LINK:

[Per scaricare il testo del modello con le relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul bonus dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni sul bonus dal sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

11. ECOBONUS 2023 - Dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti

Anche per il 2023 sono disponibili **630 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria:

- **M1 (autoveicoli),**
- **L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e**
- **N1 e N2 (veicoli commerciali).**

Le risorse disponibili sono previste sia dal **D.P.C.M. 6 aprile 2022** che dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Con la **circolare del 30 dicembre 2022**, il Ministero delle imprese e del made in Italy fornisce le indicazioni operative per chiedere il contributo Ecobonus 2023 per l'acquisto di veicoli non inquinanti di cui alle citate categorie.

A decorrere **dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2023**, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore per tali nuove misure, le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del 30 dicembre 2022 e dei suoi 5 allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA clicca qui.](#)

12. ASSONIME - Guida al Codice della crisi

E' stata pubblicata, da **Assonime**, una Guida che illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai **principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza**.

Si tratta di una riforma fondamentale per la **salvaguardia del valore delle imprese**, per un'efficiente **tutela dei creditori** e per il sistema economico nel suo complesso.

La Guida non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

- 1) *i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;*
- 2) *i diversi stadi di difficoltà dell'impresa;*
- 3) *gli strumenti per la prevenzione della crisi;*
- 4) *gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa;*
- 5) *gli strumenti per la liquidazione;*
- 6) *la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;*
- 7) *profili processuali.*

LINK:

[Per consultare il testo della Guida clicca qui.](#)

13. D.L. N. 198/2022 - Prorogate le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale - Perdite dell'esercizio 2022 ripianate entro il bilancio del 2027

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020:

1) Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

2) Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3) Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio** di cui al comma 2.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4) Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere **distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Dunque, anche le **perdite realizzate nell'esercizio 2022 dalle società di capitali** potranno essere "sospese" dall'assemblea che approva il bilancio e quindi **non ripianate nei termini ordinari** previsti per le S.p.A. dagli articoli 2446, secondo 3 terzo comma, 2447 e per le S.r.l. dagli articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile.

E' quanto prevede l'**articolo 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022** (c.d. "Decreto Milleproroghe"), modificando il sopra riportato articolo 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020.

Le perdite potranno essere **"ripianate" entro l'assemblea che approverà il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2027.**

La norma esonera le società che, nel corso dell'esercizio relativo al 2022, hanno prodotto perdite superiori a un terzo del capitale o che oltre a ridurre il capitale a meno di un terzo lo riducano al di sotto del minimo legale, dagli obblighi di ripianamento previsti dal Codice civile. Tale disposizione **farà venir meno anche eventuali cause di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484), nonché per la completa perdita di capitale nell'ambito delle società cooperative (art. 2545-duodecies).

14. FUNZIONE PUBBLICA - Online la Banca Dati dei Pareri

È online la **Banca Dati dei Pareri**, uno strumento operativo per conoscere l'evoluzione normativa e gli orientamenti del Dipartimento della funzione pubblica riguardanti il pubblico impiego, l'organizzazione amministrativa e la gestione del personale della Pubblica Amministrazione.

I documenti pubblicati nella Banca Dati dei Pareri riguardano **vari aspetti della disciplina del pubblico impiego**: dal trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica alle assunzioni, dalla disciplina di ferie, permessi e congedi all'istituto della mobilità. Grazie ai filtri della ricerca avanzata è possibile selezionarli per tipologia, argomento, destinatari, data di pubblicazione ed ambito giuridico.

La Banca Dati dei Pareri è uno strumento utile alle amministrazioni, ai dipendenti pubblici e agli operatori del sistema giuridico per una omogenea e corretta applicazione degli istituti che presentano difficoltà interpretative.

L'obiettivo della Banca Dati dei Pareri è duplice:

- **per le amministrazioni e i dipendenti pubblici** quello di rafforzare la capacità istituzionale e accrescere la consapevolezza sugli istituti del pubblico impiego;
- **per il Dipartimento** quello di svolgere analisi su questioni interpretative riguardanti l'organizzazione amministrativa e la gestione del personale pubblico e di monitorare l'applicazione dei provvedimenti normativi per definire i percorsi di formazione.

Lo strumento va nella direzione dell'innovazione digitale della Pubblica Amministrazione.

L'accesso all'archivio digitale da un unico punto permette di avere una panoramica sull'evoluzione normativa in materia di organizzazione e disciplina del lavoro pubblico, attraverso la raccolta sistematica dei pareri già rilasciati e pubblicati dal Dipartimento della funzione pubblica.

Con la **Banca dati dei Pareri** è stata effettuata una **riorganizzazione dei documenti**, suddividendoli funzionalmente per materia trattata, anno di emissione, amministrazione destinataria ed altri indici, per affinare la ricerca sulla base delle esigenze degli utenti finali.

In aggiunta, ogni documento è stato sintetizzato in un *abstract* che contribuisce ad una più efficace consultazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.

LINK:

[Per accedere alla Banca Dati clicca qui.](#)

15. REVISORI CONTABILI - Pagamento del contributo d'iscrizione all'albo entro il 31 gennaio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sezione Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato che **il 31 gennaio 2023** scade il termine per il versamento del contributo **annuale di iscrizione per l'anno 2023**, il cui importo è pari **ad euro 35,00**, così come è stato determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020.

Il versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- utilizzando i servizi del sistema pagoPA@,
- tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma,
- direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata),
- presso gli intermediari autorizzati.

Il Ministero in questi giorni sta inviando l'apposito avviso di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) e, in via residuale, tramite posta ordinaria. Ad ogni modo, in caso di mancata ricezione dell'avviso è possibile in ogni caso procedere al pagamento del contributo con le modalità indicate nella sezione "**Contributi Annuali**".

Nell'area riservata, accessibile tramite SPID, sarà possibile per ciascun revisore **consultare lo stato dei pagamenti pregressi**, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l'indirizzo PEC.

Il Ministero infine, in riferimento **all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC)**, sollecita, coloro che non avessero ancora provveduto, l'inserimento di tale dato, al fine di non incorrere nelle sanzioni espressamente previste dall'articolo 13 del Regolamento n. 135 del 2021 in caso di inosservanza di tale obbligo.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'economia clicca qui.](#)

16. ITA0039 - Una App per smascherare il falso made in Italy all'estero

Arrivati un protocollo e una app per **certificare i ristoranti italiani all'estero** e per **verificare l'italianità dei prodotti acquistati fuori dall'Italia**.

L'app che consente ai consumatori di **smascherare i prodotti fake italian** e **riconoscere i veri ristoranti Made in Italy all'estero**.

Si chiama "**ITA0039 | 100% Italian Taste Certification**" e sono il cuore di una iniziativa di ASACERT, un ente autonomo accreditato dallo Stato, che dal 2019 promuove insieme con Coldiretti la certificazione dei ristoranti italiani all'estero.

L'applicazione è **gratuita** per gli smartphone e consente di rintracciare l'italianità dei prodotti che si trovano sugli scaffali dei supermercati e ha l'obiettivo di tutelare l'intera filiera agroalimentare e promuovere le eccellenze alimentari italiane.

Dal 1° dicembre l'app è **scaricabile** per **IOS** e **Android**, permette di scansionare i prodotti per verificare se sono realmente italiani e **segnalare quelli falsi**, contribuendo alla lotta contro il fenomeno del cosiddetto *italian sounding* e supportare l'economia italiana e i veri produttori e ristoratori tricolori.

Con l'accezione inglese "**Italian Sounding**" si definisce un fenomeno che consiste nell'utilizzo (su etichette e confezioni) di denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e marchi che evocano l'Italia e in particolare, alcuni dei suoi più famosi prodotti tipici, dal parmigiano alla mozzarella.

Questo fenomeno induce in maniera ingannevole a credere che alcuni prodotti siano autentici italiani, quando in realtà di italiano hanno poco o nulla.

17. SERVIZI POSTALI - Online il portale per la gestione delle licenze e autorizzazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, a partire **dal 4 gennaio 2023**, è disponibile online il nuovo portale che servirà al **rilascio e alla gestione delle licenze e delle autorizzazioni postali**, ottimizzando così alcuni processi grazie all'automatizzazione di molte attività, rendendo tutto il processo completamente digitale.

Attraverso il nuovo portale digitale, l'utente potrà gestire, con maggiore facilità ed efficienza, il rilascio, il rinnovo, la cessione o il subentro nei propri titoli abilitati postali.

In un **apposito manuale** vengono descritte le modalità operative utili ad un corretto utilizzo della soluzione software che ha l'obiettivo di digitalizzare il processo di gestione dei servizi postali per la richiesta di licenze, delle autorizzazioni e dei contributi pagati dalle aziende.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui servizi postali, licenze e autorizzazioni e per consultare la normativa e i manuali a disposizione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al nuovo portale clicca qui.](#)

18. AL VIA I SALDI INVERNALI - Il calendario Regione per Regione

In Italia tornano i **saldi invernali**, diventati ormai un vero e proprio appuntamento fisso dopo le festività di Natale.

Un periodo di sconti che permette agli italiani di fare shopping e approfittare di prezzi vantaggiosi.

Tranne alcune eccezioni (**Basilicata** e **Sicilia**, nelle quali i saldi sono iniziati il **2 gennaio** e la **Valle D'Aosta**, nella quale la data d'inizio è stata anticipata ad oggi, **3 gennaio 2023**, la gran parte delle Regioni ha scelto di mantenere l'indirizzo della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il **5 gennaio 2023** (primo giorno feriale antecedente l'Epifania).

LINK:

[Per consultare il calendario del saldi invernali Regione per regione clicca qui.](#)

19. DATI CATASTALI - Come procedere alla consultazione o ad eventuali correzioni

Il Catasto raccoglie le informazioni essenziali su tutti i beni immobili (fabbricati e terreni) presenti in Italia e ha finalità fiscali, civili e giuridiche.

Ogni immobile è identificato da due o, talvolta, tre numeri (cosiddetti *identificativi catastali*) detti *foglio*, *particella* (o *mappale*) ed, eventualmente, *subalterno*.

Gli utenti interessati a conoscere i **dati catastali di un immobile** o ad utilizzarli per accedere ad **altri dettagli sugli immobili**, ma non solo, nella sezione *Fabbricati e terreni* del portale dell'Agenzia delle Entrate hanno a disposizione **una serie di strumenti utili**.

In particolare, è possibile **procedere direttamente online e gratuitamente** per i seguenti scopi:

- conoscere la **situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile**;
- conoscere i **dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale**;
- conoscere la **rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali**;
- effettuare una **consultazione dinamica della cartografica catastale**;
- **correggere dati catastali errati**, verificare lo stato delle pratiche presentate e ricercare le particelle di terreno interessate da variazioni di coltura.

In caso di **errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili**, gli interessati (proprietario o persona interessata o delegata) possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, **con esclusione di Trento e Bolzano**, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.

Il servizio online di correzione dei dati catastali è finalizzato **esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali** e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni.

La domanda di correzione può essere presentata:

- presso gli uffici provinciali – Territorio competente dell'Agenzia delle Entrate, oppure
- utilizzando il servizio online "*Contact center*".

Per accedere al servizio online "*Contact center*" è sufficiente **compilare una scheda** con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta.

Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact center, all'utente viene comunicato, sempre con un'e-mail, che il problema non può essere risolto tramite il servizio.

Per completezza, ricordiamo che due sono i **servizi online disponibili a pagamento**, solo dopo aver effettuato il versamento di tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste tramite **PagoPA**:

- la richiesta di una **visura catastale** per soggetto (o anche visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati o ancora la visura della mappa di una particella censita al Catasto Terreni);
- la richiesta di **un'ispezione ipotecaria**.

LINK:

[Per accedere alla sezione "Fabbricati e terreni" clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una brochure riepilogativa dei servizi catastali e ipotecari offerti clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio online "Contact center" e compilare la scheda proposta per la domanda di correzione clicca qui.](#)

20. ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) - Nel 2022 risarcimenti ai risparmiatori per 18 milioni di euro

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con un **comunicato stampa del 9 gennaio scorso**, ha presentato un resoconto dell'attività svolta da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), nei suoi primi sei anni di attività.

Ricordiamo che l'**Arbitro per le Controversie Finanziarie** (ACF), istituito dalla CONSOB con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno **strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari** per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Il 2022 si è concluso – si legge nel comunicato - con il riconoscimento a favore dei risparmiatori italiani di cospicui risarcimenti da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), l'organo istituito presso la CONSOB per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari e i loro clienti.

Ammontano, infatti, a **18 milioni di euro i risarcimenti liquidati** nell'anno appena conclusosi, con una media pro-capite che sfiora i 28 mila euro.

Sale così a **142,5 milioni di euro il valore complessivo dei risarcimenti riconosciuti** dall'Arbitro CONSOB nei suoi primi sei anni di attività, con un tasso di accoglimento dei ricorsi che è stato pari al 57,5% nell'anno appena conclusosi.

Continua ad essere decisamente elevato (oltre il 96%, tanto nel 2022 che nell'intero periodo 2017/2022) il tasso di volontaria esecuzione delle decisioni da parte degli intermediari soccombenti, tra cui spiccano alcuni risarcimenti (20) di valore unitario oscillante tra i 150.000 e i 500.000 euro (quest'ultimo - si ricorda - limite massimo di competenza per valore dell'Arbitro).

In apprezzabile flessione il numero dei ricorsi in entrata: 1.115 nel 2022, a fronte dei 1.582 del 2021, per complessivi 9.810 ricorsi presentati all'ACF dall'avvio della sua operatività, nel gennaio 2017, ad oggi.

Sul fronte degli intermediari, sono stati 74 quelli coinvolti nei procedimenti avviati nel corso del 2022 e in tutto 220 quelli chiamati sinora a rispondere del proprio operato dinanzi all'Arbitro, a fronte dei 1.292 intermediari attualmente aderenti al sistema ACF (erano 1.204 a fine 2021).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

21. USURA - Determinati i tassi "soglia" per il trimestre gennaio - marzo 2023

Con **decreto ministeriale 23 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha indicato i nuovi **tassi effettivi globali medi (TEGM)**, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996, **da applicare a partire dal 1° gennaio al 31 marzo 2023**.

La Banca d'Italia ha proceduto, per il trimestre 1° ottobre 2022 - 31 dicembre 2022, alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi così rilevati

- vanno applicati a partire **dal 1° gennaio al 31 marzo 2023**.
- sono riportati dettagliatamente nella Tabella allegata al decreto.

All'articolo 2, comma 2, del decreto si ricorda che i tassi riportati nella Tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di **ulteriori 4 punti percentuali**.

La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Le banche e gli intermediari finanziari **sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico** in modo facilmente visibile la Tabella riportata in allegato (allegato A) al decreto del 23 dicembre 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto con l'allegata Tabella clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento su Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) FONDO DI GARANZIA PEL LE VITTIME DELLA STRADA

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, **per l'anno 2023**, alla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) Gestione autonoma del **Fondo di garanzia per le vittime della strada**, è determinato nella misura del **2,50% dei premi incassati** nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS.

Le imprese interessate sono tenute, **entro il 31 gennaio 2023**, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2023 determinato applicando l'aliquota del **2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato**, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, **entro il 30 settembre successivo** alla data di approvazione del bilancio 2023, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 30 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) FONDO DI GARANZIA PEL LE VITTIME DELLA CACCIA

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, **per l'anno 2023**, alla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) Gestione autonoma del **Fondo di garanzia per le vittime della caccia**, è determinato nella misura del **10% dei premi incassati** nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS.

Le imprese interessate sono tenute, **entro il 31 gennaio 2023**, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2023 determinato applicando l'aliquota del **10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato**,

al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, **entro il 30 settembre successivo** alla data di approvazione del bilancio 2023, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta. Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 30 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2023

La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del decreto 19 ottobre 2022 è effettuata:

(*omissis*)

f) entro il **30 settembre 2023**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;

g) entro il **31 gennaio 2024**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;

h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto 27 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023.

La modifica è importante in considerazione del fatto che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 doveva essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

L'**Agenzia delle Entrate** ha reso noto che intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili per le attività dell'Agenzia.

Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l'Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta.

La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella ***cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it*** entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2023.

Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati) possono partecipare alla procedura.

LINK:

[Per accedere al bando clicca qui.](#)

5) DOCUMENTO INFORMATICO - Pubblicati i formati dei file raccomandati

Con un comunicato del 4 gennaio scorso, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha reso noto che in conformità all'Allegato 2 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, è stato **aggiornato il documento di guida** redatto dall'International Comparison of Recommended File Formats group (ICRF) **per il confronto dei formati dei file consigliati a livello internazionale.**

Il gruppo ICRF è stato istituito per discutere i formati di file e il suo primo risultato è un documento di confronto relativo ai **formati accettati e preferiti utilizzati nelle strategie di conservazione digitale presso istituzioni e istituti di ricerca di tutto il mondo.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

6) PROROGA PER L'AGGIORNAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA

E' prorogata al **31 dicembre 2024** la possibilità per l'Agenzia di approvare, in via transitoria, le modifiche necessarie per adeguare i registratori di cassa adattati a "registratore telematico" già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello.

Lo slittamento del termine consente così ai produttori di adeguare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili.

La proroga è stata disposta con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 20220, Prot. N. 480030/2022.**

LINK:

Lo sapevi che ...

.... STA PER SCOMPARIRE LA PEC PER LASCIARE POSTO ALLA REM - LA NUOVA "PEC EUROPEA" !

La PEC - nata nel 2005 - sta per scomparire, sarà sostituita dalla REM (*Registered Electronic Mail*), la cosiddetta "PEC europea", riguardo alla quale, tuttavia, non è ancora stata definita una data di migrazione per i gestori.

Con un **comunicato stampa del 27 giugno 2022**, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), e i Gestori di Posta Elettronica Certificata italiani riuniti in AssoCertificatori hanno annunciato che si è concluso con successo il processo di definizione e pubblicazione del **nuovo standard ETSI EN 319 532-4** che renderà possibile ed effettiva l'interoperabilità a livello europeo dei sistemi di eDelivery qualificato in conformità con il **Regolamento (UE) N. 910/2014** (c.d. "*Regolamento eIDAS*"), basato sull'utilizzo del **protocollo di trasporto REM** (*Registered Electronic Mail*).

Il **nuovo standard ETSI** (che prende il nome dall'*European Telecommunications Standards Institute*) definisce quali sono gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI - Common Service Interface) in grado di consentire un dialogo sicuro tra i diversi gestori di servizi di recapito qualificato e, conseguentemente, lo scambio di messaggi e documenti via PEC in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Con la standardizzazione vengono, pertanto, certificate le identità dei possessori di PEC, ovunque essi risiedano all'interno dell'UE, e vengono **garantiti l'integrità e l'inalterabilità del contenuto, la data e l'orario di invio e di ricezione dei messaggi** (a differenza della mail tradizionale).

In questo modo, l'italiana PEC si **evolverà in un sistema di recapito elettronico certificato qualificato utilizzabile anche a livello europeo** per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio, che consente di utilizzare le ricevute dei messaggi come prova legale dell'invio, della ricezione e del contenuto di un messaggio, anche in caso di contenzioso.

Ricordiamo che la PEC ha il suo primo specifico provvedimento normativo mediante il **D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68**, recante "*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3*".

Le regole tecniche sono contenute nel **Decreto Ministeriale 2 novembre 2005** recante "*Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*".

Numerosi sono stati gli interventi normativi sulla PEC, sugli obblighi di disponibilità di una casella e sul suo utilizzo in specifici scambi di dati telematici.

Dopo un lungo ma indispensabile percorso la PEC sta per scomparire ma verrà immediatamente sostituita dalla cosiddetta "**PEC europea**", che è la **REM** (*Registered Electronic Mail*).

Perché si è deciso di operare questo cambiamento e in base a quali normative e a quali regole tecniche?

Tutto comincia con il **decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" (poi convertito dalla legge n. 12 dell' 11 febbraio 2019) che ha stabilito, all'articolo 8, comma 5, che, con un D.P.C.M., sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Garante per la protezione dei dati personali "*sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui*

agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014" (c.d. Regolamento eIDAS).

In contemporanea con l'entrata in vigore di questo D.P.C.M., **l'articolo 48 del CAD** (rubricato "Posta elettronica certificata") è **abrogato e quindi, di conseguenza è abrogata la PEC.**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per attuare quanto stabilito nel decreto legge ha attivato, nel 2019, un **gruppo di lavoro** al quale sono stati invitati tutti i gestori di PEC, l'associazione di riferimento sul tema che è AssoCertificatori e UNINFO (Ente Federato UNI per la normazione delle "Tecnologie Informatiche e loro applicazioni").

L'obiettivo di AgID era quello di **stabilire regole tecniche tali da garantire l'applicazione dei vigenti standard emessi da ETSI** con l'obiettivo indispensabile di implementare i requisiti obbligatori di queste specifiche ma anche quelli opzionali.

L'obiettivo finale e cruciale era quello di **assicurare l'interoperabilità del sistema.**

Come è noto il citato Regolamento europeo 910/2014 ha introdotto il **servizio elettronico di recapito certificato** (SERC) come un "servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate".

La nostra Posta Elettronica Certificata (PEC) è certamente un servizio elettronico di recapito certificato e il legislatore nel decreto legislativo n. 217 del 2017 ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) stabilendo, al comma 1-ter dell'articolo 1, che "Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo è ammesso anche l'altro servizio elettronico di recapito certificato".

Il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) è, pertanto, uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento eIDAS e come tale può essere erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito nel Regolamento medesimo.

La PEC nazionale è carente della certificazione sull'identità di mittenti e destinatari.

Rispetto alla nostra PEC il servizio europeo richiede la **garanzia dell'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati** e anche un elevato livello di sicurezza **per l'identificazione del mittente.**

Per il resto PEC e SERC soddisfano i principi richiesti, tecnologicamente neutri, di data e ora dell'invio e ricezione e di integrità della trasmissione.

Per quanto riguarda il "domicilio digitale" è opportuno ricordare che il decreto legislativo 217/2017 nella sua regolamentazione stabilisce che **questo può essere realizzato sia tramite una casella di PEC, sia mediante un SERC qualificato.**

Tuttavia la PEC, ad oggi, è l'unico strumento a norma di legge nazionale per eleggere il proprio domicilio digitale, mancando la norma operativa per attivare i (servizi elettronici di recapito certificato qualificati).

All'interno degli standard ETSI sui SERC (servizio elettronico di recapito certificato) il gruppo di lavoro ha correttamente scelto di lavorare sul **modello REM** basato sui protocolli tradizionali di posta elettronica valutando anche le migliori modalità realizzative per ottenere l'equilibrio tra la consolidata PEC e la REM, al fine di minimizzare il numero di modifiche da attuare per la migrazione.

Il servizio di posta elettronica registrato (REM) è un tipo specifico di SERC, che si basa su formati, protocolli e meccanismi utilizzati nella normale messaggistica di posta elettronica.

A garantire **interoperabilità, integrità e riservatezza** nel contesto della regolamentazione europea è stata individuata – come elemento tecnologico – una interfaccia di servizio comune **CSI – Common Service Interface** che sarà quella condivisa dai vari gestori del servizio.

La **Posta Elettronica Certificata** (PEC) già soddisfaceva i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato (SERC), ma non soddisfaceva appieno, prima del processo di definizione e pubblicazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4, i requisiti previsti sempre dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato posto che, rispetto alla PEC il Regolamento richiede la **garanzia dell'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l'identificazione del mittente.**

Con la pubblicazione del nuovo **standard ETSI**, si specificano gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI - Common Service Interface) che consentono il dialogo sicuro tra i Gestori di

servizi di recapito qualificato e, di conseguenza, anche quello tra cittadini e imprese e enti governativi degli Stati Membri: vengono infatti certificate le identità dei possessori di un indirizzo di posta certificata, ovunque risiedano nella UE, l'integrità del contenuto nonché data e ora d'invio e ricezione dei messaggi, consentendo quindi lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio.

A tale nuovo standard si giunge – come abbiamo già ricordato - attraverso un lavoro iniziato da AgID nel 2019 con l'istituzione di un gruppo di lavoro nazionale per far evolvere la PEC in servizio di recapito elettronico certificato qualificato secondo quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

I risultati di tale gruppo di lavoro si sono concretizzati in **due documenti**, coordinati tra loro:

- **REM Services** – Criteri di adozione standard ETSI – Policy IT;
- **Regole tecniche** per i servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – REM-Policy-IT.

Nel primo al quale è allegato un dettagliato **documento tecnico e pratico**, si descrivono la soluzione tecnica e l'approccio utilizzato rispetto ad essa.

Scopo di questo documento è quello di definire le nuove Regole tecniche conformi ai requisiti funzionali previsti per un servizio elettronico di recapito certificato qualificato dal Regolamento eIDAS, con il quale i gestori italiani si potranno presentare non solo sul mercato interno, ma anche nell'ambito territoriale di applicazione del Regolamento eIDAS beneficiando delle presunzioni legali ivi previste.

Nel secondo sono stabilite le **regole tecniche di dettaglio** con la descrizione delle politiche specifiche adottate in Italia, rispettose dell'approccio ETSI ma anche orientate alla "compatibilità all'indietro" con la PEC.

Le "*Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del Regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard TSI-REM – Policy-IT*" sono state adottate da AgID con la **Determinazione n. 233 del 9 agosto 2022**.

Il documento definisce le Regole tecniche, adottate da AgID ai sensi dell'Art. 14-bis del CAD, conformi ai requisiti funzionali previsti per un servizio elettronico di recapito certificato qualificato dal Regolamento eIDAS n.910/2014.

Queste regole tecniche hanno **consentito l'avvio della migrazione del sistema PEC verso la REM** (Registered Electronic Mail – un particolare Servizio Elettronico di Recapito Certificato – SERC) sistema di messaggistica conforme al citato Regolamento eIDAS.

Il nuovo standard ETSI specifica gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI – Common Service Interface) che consente finalmente il **dialogo sicuro tra i Gestori di servizi di recapito qualificato** e, di conseguenza, anche quello **tra cittadini e imprese e enti governativi degli Stati Membri**.

La PEC diventa un sistema di recapito elettronico certificato qualificato (SERCQ), conforme ai principi e ai requisiti richiesti dal regolamento eIDAS e potrà essere validamente utilizzata in tutta l'Unione Europea, dando valore probatorio allo scambio dei messaggi.

Con la pubblicazione del **nuovo standard ETSI EN 319 532-4**, la posta elettronica certificata italiana diventerà, infatti, un **sistema interoperabile qualificato a livello europeo** per lo scambio di informazioni in quanto conforme al Regolamento eIDAS, perchè basata sull'utilizzo del protocollo di trasporto REM.

Ciò significa che la PEC potrà essere utilizzata anche a livello europeo come **strumento giuridicamente valido per la trasmissione di informazioni**, in quanto mediante il nuovo standard, consentirà di **garantire certezza sulle identità dei possessori di un indirizzo di posta elettronica certificata, ovunque risiedano nella UE, sull'integrità del contenuto nonché su data e ora d'invio e ricezione dei messaggi**.

Secondo l'art. 43, comma 2, del Regolamento n. 910/2014, infatti, i dati inviati e ricevuti mediante un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell'ora dell'invio e della ricezione** indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Lo scambio di messaggi via PEC, anche a livello internazionale, grazie al nuovo standard, pertanto, acquisirà valore probatorio certo.

Prima dell'ingresso del nuovo standard ETSI, alla PEC italiana - come abbiamo già ricordato - mancava un tassello per essere inquadrata come servizio elettronico di recapito certificato qualificato: **la garanzia dell'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un alto livello di sicurezza nell'identificazione del mittente.**

Il nuovo standard ETSI individua gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI - Common Service Interface) e **utilizza il protocollo REM** (Registered Electronic Mail), tenendo conto dei requisiti dettati dal regolamento eIDAS, necessari affinché un sistema di trasmissione di messaggistica elettronica come la PEC possa essere classificato come servizio elettronico certificato qualificato.

Il prossimo passo sarà quello di **definire un piano di migrazione dei circa 14 milioni di indirizzi PEC attivi verso il nuovo standard.**

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa del 27 giugno 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del nuovo standard ETSI 319 532-4 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 910/2014 "eIDAS" clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del documento "REM Services – Criteri di adozione standard ETSI – Policy IT" clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del documento "Regole tecniche per i servizi di recapito qualificato a norma del Regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – Policy IT" clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 3 al 10 Gennaio 2023)

1) Decreto-Legge 2 gennaio 2023, n. 1: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 27 dicembre 2022: Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 16 dicembre 2022, n. 204: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 173/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero della giustizia - Decreto 29 dicembre 2022: Istituzione di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 7 dicembre 2022: Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 594/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 12 ottobre 2022: Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 3 al 10 Gennaio 2023)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 5 del 6 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)



Omnia Trattati Giuridici

Trattato delle società

Diretto da Vincenzo Donati

1770564

In **4 tomi**, fornisce un quadro completo del **sistema di disciplina delle società**.

TOMO I - Le società in generale e le società di persone

TOMO II - La società per azioni

TOMO III - Società in accomandita per azioni - Società a responsabilità limitata - Istituti comuni alle società di capitali

TOMO IV - Società quotate - Statuti speciali - Società cooperative